



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 gennaio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi

quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148*bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la

redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

In ordine al comune di Malo (VI), in riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva deliberato nei termini seguenti.

ESERCIZIO 2014; deliberazione 433/2017/PRSE con cui la Sezione: 1) richiamava l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare attenzione alla gestione finanziaria, alla gestione dei residui e agli equilibri; 2) invitava l'Amministrazione comunale, alla luce anche di quanto previsto dal nuovo articolo 147

quater del TUEL, a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente; 3) richiamava, in relazione alle passività potenziali derivanti dalle garanzie (fidejussioni e lettere di patronage) prestate, l'attenzione sulla necessità di eseguire un attento monitoraggio dell'esposizione debitoria al fine di prevedere un'adeguata copertura finanziaria in rapporto all'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, alla probabilità di insolvenza e alle condizioni a cui in concreto è subordinato l'intervento finanziario del garante;

ESERCIZIO 2015 e BP 2016; deliberazione n. 195/2018/PRNO con cui la Sezione: 1) rilevava che il Comune era in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti; 2) raccomandava, tuttavia, all'Amministrazione comunale: a) una costante verifica del Fondo crediti dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti; b) una puntuale ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare attentamente la necessità/opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D lgs. 118/2011; c) una attenta attività di monitoraggio dello stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, direttamente ed indirettamente.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmento di materia e compendiate dalle seguenti tabelle.

Esercizi 2019

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

	2019
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	708.670,13
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	39.999,70
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	748.669,83
Equilibrio di bilancio (w/2)	317.631,07
Equilibrio complessivo (w/3)	317.631,07

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1

comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019 (cd. 11° correttivo). Il risultato di competenza, inteso quale differenza tra accertamenti ed impegni di competenza, permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a euro 2.747.623,25. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 1.483,84 in parte corrente e per euro 170.414,42 in parte capitale. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	3.145.868,83
Residui attivi	5.653.466,95
Residui passivi	3.074.985,18
FPV per spese correnti	218.624,87
FPV per spese in conto capitale	3.765.055,78
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	1.740.669,95
Totale accantonamenti	1.310.540,82
Di cui: FCDE	1.204.540,68
Totale parte vincolata	37.528,17
Totale parte destinata agli investimenti	34.594,51
Totale parte libera	358.006,45

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue: 1) la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 1.204.540,68 determinato con il metodo ordinario (incidenza FCDE sui residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 48,08%), dal *fondo rischi contenzioso* per euro 47.500,00 e da altri accantonamenti pari a euro 58.500,14; 2) il fondo perdite società partecipate è pari a zero in quanto viene dichiarato nel questionario che “*non ricorre la fattispecie*”.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.295.608,60	570.315,59	44,02
Tit.1 competenza	7.589.019,50	6.852.096,47	90,29
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	860.203,42	539.141,22	62,68
Tit.3 competenza	2.647.204,75	1.925.145,90	72,72

La Sezione accerta l'esiguo tasso di riscossione dei residui attivi del titolo I. In generale, relativamente alla gestione dei residui, la situazione nel corso del 2019 evidenzia un significativo incremento dei residui attivi complessivi rispetto all'esercizio precedente (residui attivi iniziali: € 2.644.913,64 residui attivi finali: € 5.653.466,95 - residui passivi

iniziali: € 2.918.062,97 residui passivi finali: € 3.074.985,18). L'incremento riguarda i residui di parte capitale che passano da € 236.255,72 a € 2.761.632,10, riconducibili, prevalentemente, a contributi agli investimenti. Anche i residui attivi di parte corrente (titoli I e III) evidenziano un incremento per quanto moderato. La percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 55,88%. Quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 53,08%, quella degli attivi di parte capitale sul 65,72%. La Sezione richiama in proposito la giurisprudenza costituzionale per cui: *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

La percentuale di pagamento dei residui passivi risulta, invece, più elevata: lo smaltimento dei residui passivi complessivi è pari a circa il 77,24%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa il 79,38% e quello dei residui passivi di parte capitale pari a circa l'85,09%.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 28), l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, evidenzia una capacità di realizzo non molto elevata, come da tabella seguente:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	595.000,00	256.131,84	43,5 %
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	/
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	/
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	/
TOTALE	595.000,00	256.131,84	43,5 %

L'Ente, in sede di rendiconto, ha effettuato apposito accantonamento a FCDE.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	3.145.868,83
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	88.961,45
Tempestività dei pagamenti	-12,16

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. La giacenza della cassa vincolata è stata aggiornata. L'Ente assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale pubblicato nella sezione *“amministrazione trasparente”* del sito internet comunale.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	5.178.218,72

L'Ente risulta aver contratto nuovo debito per totali euro 420.000,00, nel rispetto degli articoli 203 e 204 D. Lgs. 267/2000, come dichiarato nella Sezione II - Indebitamento del questionario. Trattasi di un mutuo con la CDP per il terzo stralcio della scuola Rigotti per euro 320.000,00, e per gli spogliatoi della tensostruttura di Molina per euro 100.000,00 (relazione sulla gestione pag. 36). Il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL (10%) assume il seguente valore: 1,45%. L'Ente non ha effettuato operazioni di rinegoziazione mutui. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati, mentre, come noto a questa Sezione, ha rilasciato una garanzia a favore di altri soggetti, di seguito riportata:

Soggetto	oggetto	importo	inizio	scadenza
Ditta Gis Srl	Fidejussione mutuo del Credito Sportivo per centro nautico	239.740,20	2007	2026

Tale garanzia, prestata dal Comune nel 2004, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse della ditta G.I.S. S.R.L., per la concessione di un mutuo di € 2.639.090,00 destinato alla realizzazione di un centro sportivo natatorio, oggetto di approfondimento istruttorio in sede di analisi dei rendiconti 2012 e 2013, risulta di importo maggior rispetto a quanto rilevato precedentemente (€ 77.252,08). L'Ente, con posta elettronica del 22.11.2021, ha fornito i seguenti aggiornamenti: *con delibera consiliare n. 23 del 25/7/2019 avente ad oggetto "PROROGA FIDEJUSSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E NELL'INTERESSE DELLA GIS GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI & TEMPO LIBERO SRL" si è allungata la nostra garanzia di anni 4 e mesi 6 e l'importo di € 239.740,20 è pari alle 2 rate annue che la ditta Gis deve pagare. La ditta Gis fino ad ora ha pagato regolarmente ed è monitorata ogni semestre con una verifica dei pagamenti direttamente con il Credito Sportivo. Come definito dalla convenzione, il Comune ogni anno ristora la ditta GIS con un importo di € 135.000,00 circa per riduzioni tariffarie a categorie giovanili, questo importo non viene liquidato se la ditta GIS non ha adempiuto al pagamento del mutuo. Inoltre, ogni anno in sede di rendiconto siamo pronti a vincolare l'avanzo nel caso in cui la ditta GIS non pagasse le rate di mutuo."* In riferimento alla fidejussione, la Sezione richiama le raccomandazioni formulate con Delibera 133_2016_PRSE in merito ad un costante monitoraggio della stessa, considerata altresì la proroga e l'assenza di accantonamento di risorse nell'avanzo, entrambe rivenienti dalla risposta fornita con cui l'ente conferma di monitorare semestralmente il soggetto garantito.

L'Ente conferma, altresì, di avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato (trattasi di un *project financing* per la gestione della piscina comunale oggetto di approfondimento istruttorio in sede di esame dei rendiconti 2012 e 2013). Infine, l'Ente dichiara di non avere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Il *project financing* e le passività potenziali sono stati oggetto di precedenti pronunciamenti (Delibere n. 636/2015/PRSP e n. 133/2016/PRSE).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 del Comune di Malo (VI):

ACCERTA

nei termini e per le motivazioni di cui in parte motiva:

- 1) il basso tasso di smaltimento dei residui attivi, rappresentando all'amministrazione comunale l'attivazione del corrispondente adeguato monitoraggio;
- 2) il basso tasso di ricupero dell'evasione tributaria IMU, rappresentando l'adozione delle corrispondenti misure rimediali.

RICHIAMA

le raccomandazioni formulate con Delibera 133_2016_PRSE in merito ad un costante monitoraggio della garanzia fideiussoria in essere.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Malo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2022

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini